

Sent. N. 133/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 79765 del registro di segreteria

proposto da XX (C.F.:

DLVNGL56B14E472R) nato a Latina (LT) il 14.02.1956 ed ivi

residente in Via Frescobaldi Girolamo n. 3 ed elettivamente

domiciliato in Roma alla via Fabio Massimo 45 presso lo studio

dell'avv. Alfredo Carroccia, (C.F. CRRLRD57M22E527D) che lo

rappresenta e difende giusta procura in atti che indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata

acarroccia@pecstudio.it e l'utenza telefax fax 0771/5127125.

contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in

Roma, via Ciriaco il Grande, 21, c.f. 80078750587, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e

difeso, giusta procura in atti, nel presente giudizio dall'avv.

Flavia Incletolli (CF: NCLFLV62T42H501M; pec:

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso

l'Avvocatura regionale del Lazio fax 06/94527726

Visto il decreto presidenziale n. 1287 del 14.12.2022 di

assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza pubblica del 21 marzo 2024 l'Avv. Alfredo

Carroccia per il ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente è insorto avverso il provvedimento di liquidazione del proprio trattamento di quiescenza invocando l'accertamento del proprio diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo, nella porzione maturata in qualità di dipendente del Miur, con decorrenza 1° settembre 2020 e non già 1° aprile 2021.

In particolare, il ricorrente riferisce di avere dapprima inoltrato al MIUR domanda di pensione anticipata di vecchiaia, avendone maturati i requisiti contributivi e di età, con nota del 18.12.2019 impegnandosi, al contempo, a reiterare la domanda di pensionamento al competente Ente previdenziale a partire dal 1° settembre 2020.

Espone, altresì, di avere svolto la professione di commercialista con versamento dei relativi contributi previdenziali alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (da qui in avanti CNPADC) e di avere, quindi, presentato a tale Ente

domanda di pensionamento anticipato in regime di cumulo precisando, a tal fine, la cessazione dall'attività di insegnata alla data del 31 agosto 2020.

In esito a tali istanze da un lato il CNPADC comunicava l'accoglimento della domanda con decorrenza 01.04.2021, attese le norme applicabili ai trattamenti maturati presso il predetto Istituto Previdenziale e, al contempo, l'INPS con nota del 17.05.2021 comunicava l'accoglimento della domanda di pensione anticipata in regime di cumulo con decorrenza 1.04.2021.

Ha quindi riferito di aver reagito, senza esito, in via amministrativa avverso tale ultimo provvedimento ritenuto illegittimo ed errato quanto alla individuazione della decorrenza della pensione di vecchiaia maturata dal ricorrente per il servizio prestato presso il Miur.

Ha, quindi, concluso affinché venga dichiarato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia presso la gestione ex INPDAP con decorrenza 1° settembre 2020 e, per l'effetto, ha invocato la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati maturati per il periodo settembre 2020 – marzo 2021 con accessori di legge.

2. All'udienza del 11 settembre 2023, assente in atti la prova della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, questo Giudice ha disposto il rinvio del giudizio alla odierna udienza, concedendo al ricorrente i termini di legge per

il rinnovo.

3. Con memoria del 26 gennaio 2024 si è costituito l'INPS eccependo in via principale l'infondatezza della pretesa del ricorrente rivendicando la correttezza del proprio operato e richiamando, sul punto, il tenore della propria Circolare n. 140/2017. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, ha invocato il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

4. All'udienza pubblica del 22 febbraio 2024 è stato disposto il rinvio del giudizio all'odierna udienza, al fine di acquisire la istanza datata 17 luglio 2020 formulata dal ricorrente e citata nel provvedimento INPS di cui al modello TE08 versato in atti.

5. Con nota del 22 febbraio 2024 l'Inps ha dedotto di non essere in possesso dell'istanza in parola.

6. Con memoria datata 18 marzo 2024 la parte ricorrente ha precisato preliminarmente che il ricorrente non ha prodotto alcuna istanza in data 17.07.2020 essendo da riferirsi la predetta data al momento in cui l'INPS ha inserito nei propri sistemi informatici la domanda di pensione in cumulo presentata il 26.05.2020 alla Cassa dei Dottori Commercialisti. Nel resto ha reiterato le medesime osservazioni già offerte in ricorso ed ha insistito per l'accoglimento della domanda.

7. All'udienza del 21 marzo 2024, i difensori delle parti hanno richiamato i propri scritti, la documentazione allegata ed

insistito nelle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 1, comma 239 della L. 228 del 24.12.2012 ha introdotto l'istituto del cumulo contributivo al fine di consentire di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione, senza oneri a carico del richiedente.

L'art. 1, comma 239, l. 24.12.2012 n. 228, come modificato dalla l. 11.12.2016 n. 232 stabilisce che: "Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione".

Il cumulo, quindi, rappresenta uno, ma non l'unico, degli strumenti previsti dall'ordinamento per riunire tutti i periodi contributivi delle diverse gestioni previdenziali al fine di porre rimedio al rischio del mancato raggiungimento del diritto a pensione da parte dell'assicurato in alcuna delle gestioni o casse in cui è stato iscritto. In sostanza, il pensionato ha la facoltà di chiedere:

- a) la ricongiunzione di cui alla l. 7 febbraio 1979 n. 29;
- b) la ricongiunzione di cui alla l. 5 marzo 1990 n. 45;
- c) la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni di cui all'art. 1, comma 76, lett. a) l. 24 dicembre 2007, n. 247;
- d) il cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 228/2012, come modificata dal comma 195 dell'art. 1 l. n. 232/2016.

La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli

incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto.

La normativa in esame aggiunge che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni (comma 243); che ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, deve determinare il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (comma 245); che la liquidazione del trattamento è a carico dell'Inps, previa acquisizione delle quote di pensione da parte degli enti coinvolti nel cumulo (comma 244) e che, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata

secondo il sistema contributivo.

Ne consegue, pertanto, che la disciplina introdotta dalla legge n.

228/2012 consente di cumulare i periodi assicurativi non

coincidenti con contribuzione versata in più gestioni

previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione,

mediante l'applicazione di un criterio di calcolo pro-quota,

secondo le regole specifiche di ciascuna gestione, potendosi,

così, addivenire ad una modalità di calcolo misto, retributivo o

contributivo, consentendo una pensione più alta di quella

ottenuta in applicazione del regime di totalizzazione con il

metodo contributivo. L'art. 1, comma 195, della legge 11

dicembre 2016, n. 232 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio

2017, l'applicazione dell'istituto anche ai soggetti iscritti agli

enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 11 giugno 1994,

n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, così

includendo anche coloro che svolgono attività autonoma libera

professionale. Tale disciplina finalizzata ad ampliare anche per

gli iscritti alle casse professionali la possibilità di accedere al

“cumulo gratuito” deve, tuttavia, trovare adeguato

coordinamento con le disposizioni dettate dalla L. n. 335/1993

recante la riforma del sistema pensionistico con la conseguenza

che, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva

posseduta al 31 dicembre 1995, occorre considerare soltanto la

contribuzione maturata presso l'assicurazione generale

obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima.

Deve, in sintesi, tenersi distinto il diritto a fruire dell'istituto del cumulo gratuito sancito dalla su richiamata novella normativa, dall'applicazione del sistema di liquidazione del trattamento pensionistico che non può che seguire la legislazione prevista in materia previdenziale ed in particolare, nella fattispecie, il 12 disposto dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1993 ai sensi del quale per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo (cfr. tra le altro Sez. Prima Giurisdizionale Centrale di Appello n. 284/2023).

L'INPS, con circolare del 12 ottobre 2017, n. 140, ha parimenti chiarito che, con riguardo alla pensione anticipata in cumulo, "ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento" e che "nulla [sia] innovato in

materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della Legge 449 del 1997".

Nel caso di specie quindi, il XX, dipendente del MIUR in qualità di insegnante, formulava istanza di collocamento in pensione anticipata il 18.12.2019 (con decorrenza 1° settembre 2020), istanza poi riproposta alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti in data 26 maggio 2020.

Ciò nonostante, il ricorrente è rimasto senza pensione e senza stipendio per sette mesi (dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021).

L'istituto del cumulo è previsto a favore dell'ex dipendente pensionato, pertanto, non può mai verificarsi una situazione di fatto che veda l'ex dipendente pubblico privo di stipendio e di pensione. Della normativa che governa il caso sub iudice deve essere ricercata una interpretazione a favore del pensionato e in queste ipotesi il pensionato, secondo la normativa speciale applicabile al comparto scuola, deve ottenere il trattamento previdenziale dal 1° settembre dell'anno successivo all'istanza di pensione, fermo restando il dovere di integrare la pensione attraverso il cumulo che dovrà essere effettuato, come accade nel caso di specie, in data successiva secondo la disciplina dell'altro ordinamento che governa il trattamento pensionistico

liquidato per secondo. Con l'effetto, quindi, che l'originaria pensione liquidata secondo le regole del comparto scuola (e operativa secondo le regole proprie a far data dal 1° settembre 2020) dovrà essere integrata con la quota risultante dal cumulo con il secondo trattamento previdenziale, che avrà una decorrenza diversa, dovendosi applicare un diverso ordinamento previdenziale.

Pertanto, il ricorso deve essere integralmente accolto e per, l'effetto, l'INPS condannata al pagamento della pensione (€ 2.253,76) nel periodo compreso da settembre 2020 a marzo 2021 con interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanza gli interessi legali).

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.000,00 con distrazione in favore dell'Avv.

Alfredo Carroccia dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso e accerta il diritto del Sig. XX a vedersi riconosciuta la pensione maturata nella gestione ex INPDAP – Dipendenti dello Stato – in qualità di insegnante con decorrenza dal 1° settembre 2020, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 9, Legge 449/97 per il personale del comparto scuola; per l'effetto, condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Sig. XX dei ratei di pensione maturati (€ 2.253,76) per i mesi da settembre 2020 a marzo 2021 oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione.

Condanna, altresì, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla rifusione delle spese e competenze del giudizio quantificate in complessivi € 1.000,00 con distrazione in favore dell'Avv.

Alfredo Carroccia dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA